

Sentenza: 20 febbraio 2019, n. 56

Materia: sicurezza; protezione civile; governo del territorio; coordinamento finanza pubblica

Parametri invocati: artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione; principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: art. 1, commi 1072, 1079 e 1080 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)

Esito:

1- illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non richiede l'intesa con la Conferenza unificata in relazione al decreto ministeriale da esso previsto;

2- cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.

Estensore nota: Alessandro Zacchi

Sintesi:

La Regione Veneto ha impugnato la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ritenendo i commi 1072, 1079 e 1080 dell'art. 1 in contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

In primo luogo, la ricorrente ha lamentato la violazione della normativa costituzionale da parte del comma 1072 dell'art. 1 della legge 205/2017. Tale disposizione prevedeva, al momento della proposizione del ricorso da parte della Regione Veneto, il rifinanziamento del cosiddetto fondo investimenti istituito dall'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), per settori di spesa riguardanti anche materie di competenza regionale (trasporti, infrastrutture, ambiente, riqualificazione urbana, sicurezza delle periferie, edilizia pubblica comprendente anche quella scolastica e sanitaria, ecc). Il comma 140 stabiliva che il fondo fosse utilizzato con le modalità individuate da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la Regione ricorrente, questo contemplerebbe una "chiamata in sussidiarietà" in materie di competenza regionale senza tuttavia prendere in considerazione le Regioni rispetto ai decreti governativi.

La Corte si è espressa nel merito dichiarando cessata la materia del contendere a seguito delle novità normative intervenute dopo la proposizione del ricorso. I giudici costituzionali hanno infatti rilevato che, dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale del comma 140 (richiamato dalla norma scrutinata) dell'art. 1 della legge 232/2016 (sentenza n. 74 del 2018), il legislatore nazionale è intervenuto modificando la disposizione in senso soddisfacente per la ricorrente. La Corte

ha inoltre precisato che al censurato comma 1072 non è mai stata data attuazione, né prima della sentenza n. 74/2018, né prima della modifica del comma 140 dell'art. 1 della legge 232/2016.

In secondo luogo, la Regione ricorrente ha promosso questione di legittimità costituzionale anche con riferimento ai commi 1079 e 1080 dell'art. 1 della legge 205/2017. Nello specifico, il comma 1079 stabiliva l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche». Il successivo comma, invece, individuava nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti lo strumento per determinare i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083. Le due disposizioni risulterebbero in contrasto con il principio di leale collaborazione e con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost. perché istituirebbero un «fondo statale a destinazione vincolata in un ambito materiale dove si realizza una concorrenza di competenze», senza prevedere «alcuna forma di concertazione con le Regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti diretto a determinare i criteri di accesso al fondo stesso». Un fondo a destinazione vincolata, secondo la Regione Veneto, sarebbero legittimo soltanto dopo il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata.

La Corte Costituzionale, tuttavia, nel definire con esattezza il thema decidendum, ha rilevato come in realtà la ricorrente non contesti l'istituzione del fondo per la progettazione degli enti locali (comma 1079), ma soltanto la mancata partecipazione degli enti territoriali nell'adozione del decreto ministeriale attuativo (comma 1080). I giudici, una volta definito lo specifico oggetto della decisione, hanno ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1080 dell'art. 1 della legge 205/2017 per le ragioni di seguito esposte. Considerato che i lavori edilizi previsti dai due commi censurati hanno come obiettivo quello di adeguare gli edifici e le strutture pubbliche alle norme tecniche di sicurezza delle costruzioni e degli impianti in essi presenti, i giudici costituzionali hanno ricondotto il fondo citato in precedenza alle materie del «governo del territorio», della «protezione civile» e della «sicurezza». Riguardando il comma 1080 la tutela dell'incolumità pubblica e rientrando questa all'interno della «sicurezza», la Corte ha evidenziato come la disposizione in esame indubbiamente interessi lo Stato (art. 117, comma 2, lett. h). La disciplina del comma 1080 interseca però anche le materie concorrenti del «governo del territorio» e della «protezione civile»: la Corte ha più volte avuto modo di chiarire che le norme tecniche sulle costruzioni, finalizzate a tutelare la pubblica incolumità (soprattutto le norme antisismiche), rientrano all'interno di queste materie.

I giudici hanno dunque accolto il ricorso riconoscendo la coesistenza di competenze tra Stato e Regioni: la mancanza di partecipazione a livello regionale nell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1080 integra un vizio insito all'interno di tale disposizione. Le stesse vicende attuative della norma impugnata hanno anticipato tale conclusione, in quanto lo schema di decreto attuativo è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, che ha sancito l'intesa l'8 marzo 2018. Il decreto è stato poi emanato, ma mai pubblicato. Il 20 dicembre 2018 è stata raggiunta una nuova intesa sulla base di un nuovo schema di decreto ministeriale modificativo di quello mai entrato in vigore.

La Corte ha concluso dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1080, della legge 205/2017 nella parte in cui non prevede l'intesa con la Conferenza unificata in relazione al decreto ministeriale da esso previsto.